



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0152/B(COD)**

**5951/21
ADD 1**

**VISA 26
FRONT 41
MIGR 26
IXIM 38
SIRIS 14
COMIX 71
CODEC 155**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti
– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. A seguito di una valutazione approfondita del VIS, il 16 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento VIS¹ (di seguito "regolamento che modifica il VIS").
2. Nella riunione del 19 dicembre 2018, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha adottato un mandato per l'avvio di negoziati con il Parlamento europeo².
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 19 settembre 2018³.
4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 12 dicembre 2018⁴.
5. Su richiesta del Parlamento europeo, il 30 agosto 2018 l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha formulato un parere⁵.
6. Il 13 marzo 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura⁶.
7. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato negoziati nell'ottobre 2019 al fine di raggiungere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura").
8. Nel corso dei negoziati è emerso che nella proposta della Commissione mancano talune disposizioni, ossia le cosiddette "modifiche consequenziali al VIS". Si tratta delle modifiche che devono essere apportate agli atti giuridici riguardanti i sistemi di informazione e le banche dati dell'UE in conseguenza delle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS in tali altri sistemi. Analoghe modifiche consequenziali erano state proposte dalla Commissione per l'ETIAS⁷.

¹ Doc. 8853/18.

² Doc. 15726/18.

³ EESC 2018/03954, GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.

⁴ Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di un nuovo regolamento relativo al sistema di informazione visti, GU C 50 dell'8.2.2019, pag. 4.

⁵ Parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali – 2/2018.

<https://fra.europa.eu/en/publication/2018/revised-visa-information-system-and-its-fundamental-rights-implications>

⁶ T8-0174/2019, 7401/19.

⁷ Cfr. COM(2019) 3 final e COM(2019) 4 final.

9. A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è stato giuridicamente possibile includere nel regolamento che modifica il VIS solo una serie di modifiche consequenziali riguardanti gli strumenti giuridici nell'ambito dell'*acquis* di Schengen connesso alle frontiere esterne, mentre è stato necessario includere in uno strumento giuridico distinto altre disposizioni non facenti parte di tale *acquis*, segnatamente il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS (oggetto della presente motivazione del Consiglio).
10. Il 17 giugno 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha modificato il mandato del Consiglio per includere le "modifiche consequenziali al VIS"⁸. Poiché il Parlamento europeo aveva già adottato la sua posizione in prima lettura, la sua squadra negoziale ha indicato che avrebbe definito la propria posizione su tale nuova serie di disposizioni nel corso dei negoziati interistituzionali.
11. Dopo sei triloghi politici e numerose riunioni tecniche, i negoziati si sono conclusi con successo l'8 dicembre 2020, quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un compromesso sul testo di due regolamenti:
- regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) (di seguito "regolamento che modifica il VIS"), e
 - regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (di seguito "regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS", oggetto della presente motivazione del Consiglio).
12. Il 22 gennaio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha effettuato un'analisi del testo di compromesso finale in vista di un accordo.

⁸ Doc. 8787/20.

13. Il 27 gennaio 2021 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (commissione LIBE) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico e il 1° febbraio il presidente della commissione LIBE ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti confermando che, qualora il Consiglio avesse approvato i due regolamenti in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento avrebbe approvato in seconda lettura la posizione del Consiglio.
14. Il 3 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo politico sul testo di compromesso dei regolamenti.
15. La Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca deciderà, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
16. Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l'Irlanda partecipa al regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS. Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano l'Europol, l'Eurodac e ECRIS-TCN, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
17. Per quanto riguarda l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS costituisce, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen.

II. OBIETTIVO

18. Il VIS – istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio (decisione VIS) e il regolamento (CE) n. 767/2008 – è il sistema di informazione dell'UE inteso ad agevolare la procedura di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata ("Schengen") e ad aiutare le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a effettuare verifiche sui cittadini di paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nello spazio Schengen. Il VIS collega i consolati degli Stati membri nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni.

19. Il regolamento che modifica il VIS è inteso a sviluppare ulteriormente il VIS per rispondere meglio alle nuove sfide legate alle politiche in materia di visti, frontiere e sicurezza.
20. Il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS stabilisce a quali condizioni il VIS consulta i dati conservati nell'Eurodac, nel SIS e in ECRIS-TCN nonché i dati Europol, ai fini dell'individuazione di riscontri positivi nell'ambito delle interrogazioni automatizzate di cui al regolamento che modifica il VIS.
21. Nella proposta della Commissione non figuravano le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione e banche dati dell'UE interrogate dal VIS, principalmente perché la suddetta era stata presentata prima dell'adozione di vari atti giuridici relativi agli altri sistemi di informazione e banche dati dell'UE e dei regolamenti sull'interoperabilità.
22. La posizione del Consiglio in prima lettura colma tale lacuna e tiene conto del nuovo panorama legislativo in materia di interoperabilità, che è cambiato dalla presentazione della proposta.
23. Mentre le modifiche tecniche dei regolamenti che fanno parte dell'*acquis* di Schengen connesso alle frontiere (VIS⁹, EES¹⁰, ETIAS¹¹, SIS rimpatri¹², SIS frontiere¹³ e

⁹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

¹⁰ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

interoperabilità frontiere¹⁴) sono incluse nel regolamento che modifica il VIS, le modifiche dei regolamenti che non fanno parte dell'*acquis* di Schengen o costituiscono testi di cooperazione di polizia Schengen (Eurodac¹⁵, regolamento Europol¹⁶, SIS polizia¹⁷, ECRIS-TCN¹⁸ e interoperabilità nel settore della cooperazione di polizia¹⁹) sono incluse in questo strumento giuridico distinto a causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

24. Tuttavia i due regolamenti sono stati negoziati sotto forma di pacchetto e sono destinati a operare in piena sintonia per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema VIS.

¹⁴ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

¹⁸ Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Aspetti generali

25. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati allo scopo di concludere un accordo sulla base di una posizione del Consiglio in prima lettura che il Parlamento potesse approvare senza modifiche in seconda lettura. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura riguardante il regolamento sulle modifiche consequenziali al VIS rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai due colegislatori, assistiti dalla Commissione europea.

B. Questioni fondamentali

Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013

26. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento Eurodac al fine di:
- fornire alle autorità competenti per i visti accesso all'Eurodac per la consultazione dei dati in modalità di sola lettura;
 - collegare l'Eurodac al portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato da parte del VIS; e
 - conservare una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'Eurodac e nel VIS.

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

27. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento Europol al fine di:
- consentire a Europol di formulare un parere a seguito di una consultazione da parte del VIS nell'ambito del trattamento automatizzato; e
 - consentire alle autorità designate per il VIS, ai fini del regolamento VIS, di avere accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (*hit/no hit*), ai dati Europol.

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

28. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento SIS in materia di polizia al fine di:

- conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS;
- dare accesso alle autorità nazionali competenti ai dati inseriti nel SIS allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS e valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica; e
- collegare il sistema centrale del SIS al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato del VIS.

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

29. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento ECRIS-TCN al fine di:

- inserire nella registrazione di dati relativa a un cittadino di paese terzo condannato un indicatore che segnali, ai fini del VIS, se il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altro reato grave;
- precisare che tale indicatore sarà cancellato automaticamente 25 anni dopo la sua creazione, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la sua creazione, in merito a condanne per altri reati gravi;
- qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato del VIS, rendere gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna accessibili e consultabili dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche;
- in caso di riscontro positivo, consentire al sistema centrale o al CIR di trasmettere automaticamente all'autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo;

- collegare ECRIS-TCN al portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 per consentire il trattamento automatizzato da parte del VIS;
 - dare alle autorità designate per il VIS il diritto di accesso ai dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR ai fini dell'adempimento dei compiti previsti dal regolamento VIS; e
 - conservare un registro di ciascun trattamento dei dati eseguito nel CIR e nel VIS.
30. Inizialmente, il Parlamento europeo aveva richiesto di inserire nel regolamento ECRIS-TCN una disposizione atta a incaricare la Commissione di esaminare, entro un anno dall'entrata in funzione di ECRIS-TCN, se l'interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS fosse necessaria a sostenere l'obiettivo del VIS di valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2008. La posizione del Consiglio in prima lettura integra la valutazione volta a stabilire l'eventuale contributo dell'interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS al sostegno dell'obiettivo sopra indicato con la relazione che la Commissione è tenuta a presentare tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS riveduto.

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

31. La posizione del Consiglio in prima lettura modifica il regolamento sull'interoperabilità (polizia) per adeguarlo agli obiettivi del VIS riveduto.

IV. CONCLUSIONE

32. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con il contributo della Commissione. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 e 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS renderà possibile collegare il VIS e i dati di altri sistemi di informazione dell'UE e di Europol e, in tal modo, consentirà ai sistemi di integrarsi reciprocamente per migliorare la gestione delle frontiere esterne, contribuire a prevenire e contrastare l'immigrazione illegale e concorrere ad assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.
33. Tale compromesso è confermato dalla lettera inviata il 1° febbraio 2021 dal presidente della commissione LIBE al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti. In tale lettera il presidente della commissione LIBE comunica che raccomanderà ai membri della sua commissione, e successivamente alla plenaria, di accettare senza emendamenti, nella seconda lettura del Parlamento, la posizione del Consiglio in prima lettura, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.
-